



MAGIS

movimento e azione
dei gesuiti italiani
per lo sviluppo

Codice di condotta per la prevenzione e il contrasto di molestie, abusi e sfruttamento sessuali

In osservanza alla normativa nazionale e internazionale in materia di cooperazione allo sviluppo e di tutela dei diritti fondamentali, la Fondazione MAGIS adotta il presente codice:

Indice

Art. 1 - Finalità, principi e ambito di applicazione.

Art. 2 - Molestia, abuso e sfruttamento sessuali.

Art. 3 - I ruoli nella struttura di tutela.

Art. 4 - Iter procedurale in caso di segnalazione o accusa.

Art. 5 - Riservatezza.

Art. 6 - Pubblicità.

Art. 7 - Formazione.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione del funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto a molestie, abusi e sfruttamento sessuali.

Art. 9 - Disposizioni finali.

Art. 1 - Finalità, principi e ambito di applicazione.

1. Il presente codice, che costituisce parte integrante del Codice etico e di comportamento della Fondazione MAGIS (di seguito MAGIS) raccoglie e riunisce i principi, i valori e le regole che devono improntare la condotta di tutto il personale del MAGIS. Ai fini del presente codice per personale del MAGIS si intende tutto il personale della Fondazione, religioso e laico, dirigenziale e non, i collaboratori, consulenti, stagisti o volontari, con qualsiasi tipologia di contratto e incarico e a qualsiasi titolo in servizio presso la sede nazionale del MAGIS o in missione all'estero. Esso fornisce orientamenti pratici per prevenire e contrastare ogni forma di molestia, intimidazione, discriminazione, ritorsione, persecuzione, violenza, abuso o sfruttamento o qualsiasi altra condotta a sfondo sessuale contraria alla normativa vigente e/o ai principi del presente codice.

2. La tutela della dignità e dell'integrità della salute fisica e morale nell'ambiente di lavoro e nella realizzazione di interventi di cooperazione internazionale è un diritto inviolabile della persona e il MAGIS s'impegna a garantirne il rispetto. Le condotte a sfondo sessuale di cui al primo comma del presente articolo sono lesive di tale diritto ed inammissibili e comportano per gli individui e le comunità che le subiscono conseguenze deleterie, traumatiche e persistenti.

3. Tali condotte, laddove poste in essere da parte degli operatori del settore degli aiuti internazionali, vanno a minare l'integrità, l'efficacia e la credibilità di tutta la comunità della cooperazione internazionale.

4. Le relazioni sessuali tra i membri del personale del MAGIS e i beneficiari diretti o indiretti sono fortemente sconsigliate in quanto sono basate su dinamiche intrinseche di disuguaglianza di potere e compromettono la credibilità e l'integrità del lavoro in favore dei Paesi Partner.

5. Al personale del MAGIS è altresì fatto divieto di scambiare lavoro, beni o servizi verso atti sessuali, compresi favori sessuali o altre forme di sfruttamento, ivi inclusa la fornitura di aiuti e ogni altra forma di assistenza destinate ai beneficiari, diretti o indiretti.

6. Tutto il personale del MAGIS è tenuto a collaborare per assicurare un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e garantita l'osservanza dei principi del presente codice.

7. Il MAGIS s'impegna ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare ogni condotta contraria ai principi del presente codice, ricorrendo anche agli opportuni strumenti disciplinari offerti dalla normativa vigente, e secondo un approccio incentrato sulle esigenze della vittima di molestie, abusi o sfruttamento sessuali, e basato sul rispetto dei diritti umani, sui principi di riservatezza, sicurezza e non discriminazione, e prestando una particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

8. Chi segnala o denuncia trasgressioni dei principi del presente codice ha diritto alla riservatezza e alla tutela nei confronti di ritorsioni o intimidazioni.

Art. 2 - Molestia, abuso e sfruttamento sessuali.

1. Si riportano qui di seguito alcune definizioni formulate dall'ONU per offrire un quadro generale dei comportamenti descritti.

2. Per molestie sessuali si intendono quei comportamenti e pratiche reiterati, indesiderati e inaccettabili di natura sessuale, ivi inclusi inviti, richieste di favori sessuali, comportamenti verbali o fisici o gesti, che possano essere ragionevolmente percepiti come offensivi o umilianti. A titolo indicativo, e non esaustivo, si configurano come molestie sessuali, atti o comportamenti quali:

- a. richieste - implicite o esplicite - di prestazioni sessuali non gradite;
- b. attenzioni a sfondo sessuale sconvenienti e offensive per chi ne è oggetto;
- c. contatti fisici indesiderati;
- d. atteggiamenti, scritti ed espressioni verbali denigratori e/o offensivi rivolti alla persona per la sua appartenenza a un determinato sesso o in ragione della diversità di espressione della sessualità;
- e. esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico, anche in formato elettronico;
- f. estorsione di prestazioni sessuali in cambio di agevolazioni, privilegi, avanzamenti di carriera;
- g. minacce o ritorsioni in seguito al rifiuto di attenzioni sessuali;
- h. gesti o ammiccamenti a sfondo sessuale offensivi e disdicevoli.

3. Si definisce abuso sessuale ogni comportamento o minaccia consistente in una intrusione fisica di natura sessuale, perpetrata con la forza o comunque in condizioni coercitive o di disuguaglianza.

4. Per sfruttamento sessuale si intende ogni comportamento, anche soltanto tentato, di abusare di posizioni di vulnerabilità, di squilibrio in termini di potere o fiducia, per fini sessuali, ivi inclusi i comportamenti volti a trarre profitto momentaneamente, socialmente o politicamente dallo sfruttamento sessuale altrui.

Art. 3 - I ruoli nella struttura di tutela.

1. Per prevenire e contrastare atti contrari ai principi del presente codice, il MAGIS si avvale di una struttura di tutela – la stessa prevista per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili - composta dai seguenti ruoli:

1.1. Il Presidente del MAGIS promuove e vigila sulla corretta attuazione delle misure di prevenzione e contrasto previste dal presente codice.

1.2. Il Responsabile della tutela dei minori e delle persone vulnerabili (di seguito il Responsabile) è la persona centrale di riferimento per segnalazioni e indagini interne ed esterne.

1.3. Il Comitato per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (di seguito il Comitato), composto dal Responsabile, dal Responsabile delle risorse umane e da un professionista esterno, offre assistenza al Responsabile.

1.4. Il Responsabile delle risorse umane (Segretario Generale del MAGIS) è membro del Comitato.

Art. 4 - Iter procedurale in caso di segnalazione o accusa.

1. Chiunque può presentare una segnalazione riguardo a un fatto vissuto o di cui sia stato testimone, o di cui sia venuto a conoscenza.

2. Il Responsabile può essere contattato tramite telefono, via mail o di persona: le sue coordinate (indirizzo di posta elettronica, recapito telefonico, sede) figurano in un Manifesto per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili esposto in modo visibile nella sede del MAGIS e nei luoghi in cui si svolgono le attività del MAGIS, nonché sul sito istituzionale.

3. Data la natura delicata della materia, i segnalanti devono essere ascoltati con attenzione e qualsiasi accusa o segnalazione (anche anonima) di abuso deve essere gestita con tempestività, empatia, efficacia, professionalità e riservatezza al fine di tutelare i diritti di tutte le parti coinvolte.

4. Una volta che la segnalazione è stata trasmessa al Responsabile, questi deve attenersi alle seguenti procedure:

4.1. Accertare le informazioni iniziali e aprire un fascicolo; incontrare il segnalante assicurandogli la riservatezza; incontrare il segnalato.

4.2. Convocare il Comitato qualora necessiti di ulteriore supporto o consiglio.

4.3. Condurre un'indagine interna.

4.4. Contattare le autorità competenti laddove sia accertato che l'accusa o la segnalazione riguardi una potenziale violazione delle leggi nazionali, affinché sia avviata un'azione legale.

4.5. Procedere nei confronti del segnalato:

Qualora, dall'indagine interna, risulti che il segnalato abbia violato il presente codice, questi sarà oggetto di provvedimenti disciplinari interni, che potrebbero includere il licenziamento senza preavviso o la risoluzione del contratto.

Qualora l'accusa risulti infondata, si farà ogni sforzo per ripristinare la reputazione del segnalato e offrirgli sostegno psicosociale per qualsiasi trauma legato all'accusa e all'indagine.

5. È comunque fatto salvo il diritto del segnalante di rivolgersi in ogni momento alle autorità competenti – indipendentemente dallo svolgimento dell'indagine interna – avvalendosi di ogni forma di tutela prevista dalla normativa vigente.

6. Nel caso in cui i comportamenti oggetto della segnalazione o della denuncia siano imputati ad un membro della dirigenza la denuncia potrà essere inoltrata direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù (o suo delegato).

7. Qualora un membro del personale MAGIS abbia sospetti su molestie, sfruttamento e abusi sessuali da parte di un altro membro del personale MAGIS deve riferire attraverso i meccanismi previsti dal presente articolo.

Art. 5 – Riservatezza.

1. Tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella trattazione dei casi di molestie sessuali, in particolare coloro che operano nelle strutture istituite a tal fine, sono tenuti alla più assoluta riservatezza su dati personali, fatti e informazioni di cui vengano a conoscenza.

Art. 6 – Pubblicità.

1. Al presente codice sarà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MAGIS ed ogni altra modalità utile alla condivisione con gli stakeholders.

Art. 7 – Formazione.

1. Il MAGIS offre regolarmente a tutto il personale dei corsi di formazione e di aggiornamento al fine di diffondere una cultura di prevenzione e contrasto del fenomeno delle molestie, abusi e sfruttamento sessuali, e per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente lavorativo.

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione del funzionamento del sistema di prevenzione e contrasto a molestie, abusi e sfruttamento sessuali.

1. L'attuazione del presente codice viene regolarmente monitorata.

2. Il MAGIS, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'autore della segnalazione o denuncia e della protezione dei dati personali, tiene un archivio delle segnalazioni o denunce ricevute, nonché delle azioni e procedimenti posti in essere a seguito delle stesse al fine di monitorare e valutare il funzionamento del proprio sistema di prevenzione e contrasto a molestie, abusi e sfruttamento sessuali.

Art. 9 - Disposizioni finali.

1. Il presente codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente della Fondazione MAGIS.
2. La sua validità è triennale e verrà tacitamente prorogata anche per i trienni successivi, salvo l'adozione di modifiche che saranno opportunamente rese pubbliche.

Roma, 11.12.2021

Prof. Ambrogio BONGIOVANNI
Presidente della Fondazione MAGIS


